



# COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

-0-0-0-0-0-

## REGOLAMENTO COMUNALE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A 9 POSTI

(L.R. 10 giugno 1996, n. 28)

ALBO N° 294  
COMUNE DI SANT'ARCANGELO (Provincia di Potenza)  
Si certifica che il presente ALBO è stato affisso all'Albo  
Pretorio dal 14/03/01 al 29/03/01 senza reclami  
od opposizioni. Sant'Arcangelo li 30 MAR 2001  
L'Addetto alla pubblicazione Il Segretario Capo



RIPUBBLICAZIONE ALBO N° 399  
COMUNE DI SANT'ARCANGELO (Provincia di Potenza)  
Si certifica che il presente ALBO è stato affisso all'Albo  
Pretorio dal 02/04/01 al 14/04/01 senza reclami  
od opposizioni. Sant'Arcangelo li 19 APR 2001  
L'Addetto alla pubblicazione Il Segretario Capo



# I N D I C E

## **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – Disciplina dei servizi

Articolo 2 – Definizione dei servizi

## **CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Articolo 3 – Titolo per l'esercizio dei servizi

Articolo 4 – Cumulo dei titoli

Articolo 5 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Articolo 6 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Articolo 7 – Ambiti operativi territoriali

## **CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI**

Articolo 8 – Commissione consultiva comunale

Articolo 9 – Definizione degli organici

## **CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

Articolo 10 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 11 – Impedimenti soggettivi

## **CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 13 – Contenuti del bando di concorso

Articolo 14 – Presentazione delle domande

Articolo 15 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Articolo 17 - Materie delle prove d'esame

Articolo 18 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 19 - Validita' delle licenze e delle autorizzazioni

Articolo 20 - Inizio del servizio

## **CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

Articolo 21 – Trasferibilita' per atto tra vivi

Articolo 22 – Trasferibilita' per causa di morte del titolare

## **CAPO VII: SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE**

Articolo 23 - Sostituzione alla guida

Articolo 24 - Collaborazione familiare

## **CAPO VIII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

Articolo 25 - Obblighi dei conducenti

Articolo 26 – Obblighi specifici dei conducenti del servizio di taxi

Articolo 27 – Obblighi specifici dei conducenti del servizio di noleggio con conducente

- Articolo 28 - Diritti dei conducenti  
Articolo 29 - Divieti per i conducenti  
Articolo 30 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di taxi  
Articolo 31 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di noleggio  
conducente  
Articolo 32 - Responsabilita' del titolare

**CAPO IX: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI  
DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE**

- Articolo 33 - Caratteristiche dei veicoli  
Articolo 34 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi  
Articolo 35 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio  
con conducente  
Articolo 36 - Tassametro per il servizio di taxi  
Articolo 37 - Sostituzione dei veicoli  
Articolo 38 - Controllo dei veicoli  
Articolo 39 - Veicoli di scorta per il servizio di taxi  
Articolo 40 - Radio telefono per il servizio di taxi

**CAPO X: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI  
TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

- Articolo 41 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi  
Articolo 42 - Stazionamento dei veicoli abibiti al servizio di ncc  
Articolo 43 - Turni ed orari del servizio di taxi  
Articolo 44 - Interruzione del servizio di taxi  
Articolo 45 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap  
Articolo 46 - Tariffe  
Articolo 47 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attivita'  
Articolo 48 - Servizi con caratteristiche particolari  
Articolo 49 - Uso collettivo del taxi  
Articolo 50 - Reclami ed esposti

**CAPO XI: VIGILANZA E SANZIONI**

- Articolo 51 - Vigilanza  
Articolo 52 - Sanzioni  
Articolo 53 - Sanzioni amministrative pecuniarie  
Articolo 54 - Procedimento disciplinare  
Articolo 55 - Sanzione accessoria della sospensione della licenza o  
dell'autorizzazione  
Articolo 56 - Sospensione cautelare dal servizio  
Articolo 57 - Sanzione accessoria della revoca della licenza o  
dell'autorizzazione  
Articolo 58 - Decadenza della licenza o dell'autorizzazione  
Articolo 59 - Norma di rinvio  
Articolo 60 - Norma transitoria  
Articolo 61 - Entrata in vigore del regolamento

## CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Disciplina dei servizi

1 Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, motocarrozze e veicoli a trazione animale sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2 Il presente regolamento E' emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5 e dell'art. 15, comma 2, della Legge 15.1.1992 n. 21.

3 Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti, motocarrozze e veicoli a trazione animale sono disciplinati dalle normative vigenti in materia , tra le quali:

a) D.M. del 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;

b) art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

c) artt. 8-19-85 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

d) artt. 2 e 20 della L.R. 10 giugno 1996, n. 28: " Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea – Definizione dei criteri regolamentari";

e) Legge 24.11.1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capo I°

f) Legge 15.1.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

g) art. 8, comma 1, lettera g) della Legge 5.2.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";

h) D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

i) D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada";

j) D.M. Trasporti 19.11.1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi";

k) D.M. Trasporti 15.12.1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";

l) D.M. Trasporti 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";

4 I servizi di taxi e di noleggio con conducente non sono soggetti all'iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S..

5 Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

## Articolo 2 – Definizione dei servizi

1 -Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale e provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2 -Il servizio di taxi E' rivolto ad una utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

-Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico.

-L'inizio del servizio o il prelevamento dell'utente avvengono con l'accensione del tassametro all'interno del territorio comunale nell'ambito del quale la prestazione del servizio è obbligatoria.

-L'inizio del servizio avviene con l'accensione del tassametro anche per fuori il territorio comunale. Oltre il territorio provinciale la prestazione è facoltativa, ad eccezione del servizio svolto con veicoli a trazione animale che deve svolgersi solo nel territorio com/le.

3 -Il servizio di noleggio conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

-L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione.

-Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.

4 Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 5.

5 Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale che la pubblica amministrazione o il concessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

## CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### Articolo 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1 L'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente E' subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza comunale (in seguito denominata licenza) o autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.

2 Le licenze e le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 21 e 22 del presente regolamento, fatto salvo il taxi di scorta. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.

3 Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.

4 In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

#### Articolo 4 – Cumulo dei titoli

1 -Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di pi- licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.  
-E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 2.

#### Articolo 5 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1 -Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o della autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.

-Per il servizio di taxi il titolare può' essere sostituito temporaneamente alla guida ai sensi del successivo art. 28.

2 I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992, n. 21 e della regionale 10 giugno 1996, n.28;

3 -Ferma restando la titolarità' in capo al conferente, E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

-Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non può' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

-In caso di conferimento la gestione economica dell'attività' autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

4 Il conferimento E' consentito previa la presentazione all'ufficio competente della Polizia Municipale, dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attivita' di trasporto di persone al registro delle im-prese della C.C.I.A.A.;

b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;

c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

5 -L'ufficio competente della Polizia Municipale, constatata la regolarita' del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di licenza od autorizzazione.

-Tale nulla osta E' ritenuto operativo fino a quando il titolare non esercitera' la facolta' di richiedere il trasferimento cosi' come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

6 La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente della Polizia Municipale dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

#### **Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1 I veicoli immatricolati in servizio di taxi ed in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea di cui all'art. 2 comma 5, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Comandante della Polizia Municipale, qualora il titolare di licenza od di autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali**

1 I titolari di licenze di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto puo' concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

2 Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

E' facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio provinciale ad eccezione del servizio svolto con veicoli a trazione animale che deve svolgersi soltanto nell'ambito del territorio comunale.

L'inizio del servizio di taxi puo' avvenire anche al di fuori del territorio comunale mediante accensione del tassametro.

- 3 E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.
- 4 La prenotazione del servizio di taxi E' vietata  
La prenotazione di chiamata E' consentita quando indirizzata al servizio di radiotaxi di cui al successivo art. 40.

## CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI

### Articolo 8 – Commissione consultiva comunale

- 1 Presso il Comune E' istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente regolamento.
- 2 La Commissione Consultiva E' nominata dal Sindaco e permane in carica di quattro anni dalla sua costituzione.
- 3 Essa E' costituita da:
- il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
  - un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative livello locale presenti sul territorio comunale;
  - un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale, o, in mancanza a livello provinciale;
  - un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualita' di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
  - il Comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato, in qualita' di esperto in materia di viabilita' e traffico.
- 4 Per ciascun componente effettivo E' nominato un supplente che partecipa alle attivita' della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.
- 5 I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.
- 6 Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.
- 7 Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
- 8 La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.



In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9 Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla sesta appartenente al Corpo di Polizia Municipale.

10 -La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea.  
-La stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.

11 Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

### **Articolo 9 – Definizione degli organici**

1 Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono relativi a:

- servizio di taxi;
- servizio di noleggio con conducente.

Gli organici sono così fissati:

- N. 05 licenze per il servizio taxi;
- N. 01 licenze per taxi di scorta;
- N. 02 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

2 Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, può modificare l'organico di cui al comma precedente in conformità con le direttive regionali ed i parametri stabiliti dall'Amministrazione Provinciale.

## **CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Articolo 10 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1 1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;

d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;

e) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente;

f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;

g) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento;

h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

2 Per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

3 L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.

4 La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

## **Articolo 11 – Impedimenti soggettivi**

1 Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:

- 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);

- 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

- 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
- 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa");
- 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della liberta' personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;

e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione di esercizio anche nell'ambito di altri Comuni;

g) svolgere altre attivita' lavorative oltre all'attivita' autorizzata.

- 2 Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

## **CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

- 1 Le licenze per l'esercizio di servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame nel caso di richieste superiori, alla data di approvazione del presente Regolamento, al numero di licenze ed autorizzazioni previste, si procederà a rilasciare le predette licenze o autorizzazioni fino ad esaurimento del numero previsto con il medesimo Regolamento. .

- 2 Il concorso deve essere indetto entro 150 giorni:

a) dall'approvazione da parte del Co.Re.Co. della Provincia di Potenza della deliberazione del Commissario Straordinario relativa alla adozione del presente regolamento.

b) dal momento in cui si verifichi la disponibilita' in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle licenze o delle autorizzazioni fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;

c) dalla approvazione da parte del Co.Re.Co. della Provincia di Potenza della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico delle licenze o delle autorizzazioni.

3 Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, oltre che all'Albo Pretorio, deve essere pubblicato sul bollettino della Regione ~~Emilia Romagna~~ **BASILICATA**

4 I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

5 Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

6 La graduatoria di cui al successivo art. 15, comma 7, ha validita' triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

### **Articolo 13 - Contenuti del bando di concorso**

1 Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:

a) il numero e la tipologia delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni

c) le modalita' di svolgimento delle prove d'esame e le materie d'esame di cui al successivo art. 17;

d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle prioritari e dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 16;

e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalita' e con gli allegati di cui al successivo art. 14, a pena di nullita' della stessa;

f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validita' e l'utilizzo della graduatoria;

g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneita'.

### **Articolo 14 – Presentazione delle domande.**

1 Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e con firma autenticata.

2 Nella domanda il richiedente deve indicare:

- il cognome e nome;

- il luogo e la data di nascita;

- la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni